

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 784

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHELINI, ALMIRANTE, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, d'AQUINO, DELFINO, DE MARZIO, di NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZZAGLIA, ROBERTI, ROMEO, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI

Presentata il 20 dicembre 1968

Estensione ai legionari fiumani del riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-1918 e alle guerre precedenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo sottoporre alla vostra approvazione la estensione ai legionari fiumani del riconoscimento che, con la legge 18 marzo 1968, n. 263, è stato dato ai combattenti della guerra 1914-1918 e delle guerre precedenti.

Ai legionari fiumani è stata concessa la medaglia dell'Unità d'Italia ovviamente perché l'occupazione e l'annessione di Fiume all'Italia fece parte integrante e, anzi, coronò i grandi avvenimenti del 1915-1918.

La medaglia ricordo in oro, prevista dall'articolo 1 e l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 263 sono state concesse ai combattenti della guerra 1915-1918, ma anche a coloro che parteciparono ai precedenti conflitti.

È evidente che questa valutazione consente e sollecita la richiesta di un uguale riconoscimento per i « volontari » che tennero la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e per i volontari che parteciparono nel territorio di Fiume ed in Dalmazia ai conflitti armati che rappresentarono, negli alti intendimenti e nelle realizzazioni, il completo raggiungimento degli obiettivi della passione nazionale.

Non crediamo che la nostra proposta esiga ulteriori illustrazioni, perfettamente chiaro essendo il significato ed il valore della impresa fiumana e della partecipazione dei suoi protagonisti alle grandi vicende che ebbero il loro coronamento proprio nell'annessione di Fiume; riteniamo utile, però, ricordare che il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana è stato già equiparato al servizio prestato nell'Esercito e forma oggetto di annotazione nei documenti matricolari degli interessati; che la legge 18 marzo 1960, n. 303, all'articolo 2 stabilisce che hanno diritto alla pensione di guerra, alla pari dei militari delle Forze armate, i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la città di Fiume e che quindi, se una infermità o mutilazione contratta entro il 31 marzo 1922, dà diritto alla pensione militare di guerra, anche il servizio prestato è stato servizio di guerra fino al 31 marzo 1922.

Non ci pare che sia facilmente computabile il numero dei legionari superstiti aventi diritto al riconoscimento, ma esso non può che essere piuttosto esiguo. Da ciò deriva un onere finanziario praticamente inesistente.

Onorevoli colleghi, noi confidiamo che vorrete dare il vostro sollecito e convinto consenso a questa nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il riconoscimento previsto dal primo comma dell'articolo 1 e dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è esteso ai legionari fiumani volontari del corpo di occupazione che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 ed ai volontari che, anche posteriormente a tale data, e fino al 31 marzo 1922, parteciparono nel territorio di Fiume ed in Dalmazia a conflitti armati.